

IL MAESTRALE A.P.S. - SEDE SOCIALE via Trento 32, PALAZZOLO S/O



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25.06.2022

Oggi 25 giugno 2022 alle ore 15,30 presso la sede del Maestrale si è riunita

l'assemblea straordinaria in seconda convocazione regolarmente convocata ai sensi e

ai termini dello Statuto Sociale. Assume la presidenza, a norma di statuto, il

Presidente signor Adriano Arcangeli con la presenza della segretaria signora

Antonella Bonadei. Il Presidente constata la presenza di n. 36 associati, aventi diritto

di voto, su 46 Soci regolarmente iscritti per l'anno 2022 che rappresentano oltre i $\frac{3}{4}$

degli iscritti.. Risultano presenti:

ARCANGELI ADRIANO, BAITELLI LUISA, BEDOSCHI MARIA ROSA,

BELOTTI GIUSEPPE, BERTOLI ENRICO, BERTOLI GIORGIO, BERTOLI

GIULIANA, BONADEI ANTONELLA, BRIVIO EDE, BURNI PIETRO, DE

PONTI GIUSEPPINA, DOTTI PAOLINA, FENAROLI LUCIA, FINAZZI UGO,

FOGLIO GRAZIA, GANDINI NATALINA, GAVAZZI MARIA LAURA, GATTA

GIANPIERO, GOTTARDI MARIA IDA, LANCINI ORNELLA, LANCINI

TERESINA, MANENTI DANIELA, MARCANDELLI MARISA, MARCHETTI

ROMANA, MOSENA GINO, NEE' GIANBATTISTA, PELLECCIA ANNA,

PENNUZZI RITA, PIANTONI SANTINA, POZZI GIUDITTA, RANGHETTI

MARGHERITA, REDAELLI AUSILIA, SPADONI AGNESE, TORRI BRUNO,

TORRI FRANCESCO, TURRA ANNA.. L'assemblea deve discutere e deliberare il

seguito ORDINE DEL GIORNO: 1) Modifica art. 5 "Ammissione soci" dello

statuto per adeguamento a quanto previsto dalle circolari ministeriali n. 18244/2021 e

n. 1309/2019 per l'inserimento del **Diritto di voto ai minorenni** esercitato tramite i

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

propri genitori fino alla maggiore età. 2) Modifica art. 13 "Consiglio direttivo" :

cessazione di incarico di uno o più membri circ. 18244/2021. 3) Varie ed eventuali.

Dopo una breve introduzione il Presidente Sig. Adriano Arcangeli dà avvio

all'introduzione del primo punto all'ordine del giorno: **Art. 5** – al testo dello Statuto

vigente viene fatta la seguente integrazione: " *Tutti i soci godono del diritto di*

elettorato attivo e passivo. Per i soci minorenni, sino al compimento della maggiore

età, il diritto di elettorato attivo verrà esercitato dai propri genitori". L'articolo

definitivo viene modificato come segue: ART. 5 (Assemblea) Nell'Assemblea

hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli

associati. L'esercizio del diritto di voto viene riconosciuto anche ai soci minorenni

che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri

genitori. Tale diritto può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la

quota per l'anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno

dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea

da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di

convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3

associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,

contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del

giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea a mezzo

posta, fax o e-mail. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata

quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un

decimo degli associati o da almeno 2/3 dei membri dell'Organo di amministrazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - nomina e revoca i





componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento; - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; - delibera sulle altre funzioni attribuite dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. La Presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta di regola dal Presidente dell'Associazione, salvo diversa delibera dell'assemblea stessa e, in caso di impedimento del Presidente, dal vicepresidente e, in ultima ipotesi, dal membro più anziano dell'Organo di amministrazione." L'assemblea vota all'unanimità. Si prosegue all'esame del punto 2 dell'Ordine del giorno: Art. 13 – al testo dello Statuto vigente viene fatta la seguente integrazione: “ In caso di recesso, decesso o revoca di uno o più amministratori che non superino la metà dei componenti, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, entro 30 giorni,

M...

Argenti

attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza. La convalida avverrà alla prima assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove non ci siano candidati in sostituzione, dovrà essere convocata l'assemblea per indire nuove elezioni". **L'articolo viene definitivamente modificato come segue:**

ART. 8 (Organo di amministrazione) . L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; - determina e riscuote le quote associative; - cura la corretta tenuta dei rendiconti economico-finanziari e predisporre, tramite il Tesoriere, il bilancio consuntivo e preventivo; - approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria. - Inoltre, su proposta del Presidente, può individuare e nominare, tra i soci, i "Membri Collaboratori" preposti a supportare l'Organo di amministrazione nello svolgimento di attività, nonché ad



essere propositivi nella programmazione delle stesse. Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Organo di amministrazione né ai Membri Collaboratori. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. Il numero dei membri dell'Organo di amministrazione è deciso dall'Assemblea e non può essere superiore al 20% del numero dei soci. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Vice Presidente ed il Past President, quest'ultimo se presente, fanno parte dell'Organo di amministrazione di diritto, oltre ai membri eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente, del Past President o del membro più anziano. Esso può essere richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione nomina fra i suoi membri il Tesoriere. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive di un membro del Consiglio stesso e/o per motivi non ritenuti giustificativi da almeno i due terzi dell'Organo di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

amministrazione, esso verrà considerato decaduto dall'incarico e sostituito. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il potere di rappresentanza, attribuito agli amministratori, è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza."

L'assemblea vota all'unanimità. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. In quanto APS la registrazione delle modifiche in adeguamento al CTS è in esenzione da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017. CTS Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore. Il Presidente risponde ad alcuni chiarimenti avanzati dai presenti. Non vi sono argomenti relativi a varie ed eventuali. Esaurito l'ordine del giorno e redatto il verbale, l'assemblea si scioglie alle ore 17,30.

La Segretaria

Bonadei Antonietta

Antonietta Bonadei

Il Presidente

Arcangeli Adriano

Adriano Arcangeli

ASSOCIAZIONE CULTURALE
il maestro
Il Presidente

Registrato a CHIARI
il 12 LUG 2022
al n. 1600 serie 3
esatti €

IL DIRETTORE

Per delega del Direttore Provinciale
(Alfonso Lucarelli)

IL FUNZIONARIO INCASSARIO
Lucarelli Concettina



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, "IL MAESTRALE"
Associazione di Promozione Sociale (APS)



ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MAESTRALE- APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Palazzolo sull'Oglio e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione si propone di sviluppare iniziative volte al recupero e allo sviluppo delle manifestazioni culturali ed artistiche del territorio con particolare attenzione alla città di Palazzolo sull'Oglio, nonché affrontare problematiche di interesse sociale inerenti il rapporto tra il cittadino e le istituzioni pubbliche e private.

L'Associazione si riconosce negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee che, a loro volta, fanno riferimento ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà. Opera a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività d'interesse generale, definite all'art.5 del Codice del Terzo settore, perseguite dall'Associazione sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; **(art.5 lettera i)**
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; **(art.5 lettera k)**
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **(art.5 lettera d)**
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; **(art.5 lettera f)**
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, erogazione di denaro, di beni o di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5; **(art.5 lettera u)**
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati. **(art.5 lettera z)**

In particolare l'Associazione si prefigge:

Attività artistiche = Scuola d'arte con corsi per adulti e bambini – Scuola di teatro — interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio -

Valorizzazione di giovani artisti - organizzazione di Mostre artistiche;

Attività letterarie = organizzazione di Concorsi letterari, di prosa , di poesia – Presentazione di libri;

Attività culturali = organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale - organizzazione di viaggi culturali – organizzazione di convegni - stage per studenti universitari – scambi culturali con enti e associazioni;

Attività musicale = diffusione della cultura musicale in tutti i suoi aspetti – formazione di gruppi concertistici – organizzazione di masterclass;

Attività sociali = organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - attività di cooperazione nazionale e internazionale;

Attività di formazione = collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado per la realizzazione di eventi formativi – organizzazione di corsi formativi;

Attività di beneficenza = verso altre associazioni religiose e non che svolgono missioni per aiutare persone svantaggiate in paesi sottosviluppati o in via di sviluppo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'Associazione, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse quali:

- Vendita di libri e pubblicazioni inerenti attività culturali ed artistiche;
- Stampa di editoriali che pubblicizzano le attività svolte dell'associazione;
- Sponsorizzazione di eventi musicali.

Queste attività di natura commerciale, come pure le iniziative promozionali saranno esercitate in via meramente marginale e senza scopo di lucro e saranno finalizzate al proprio autofinanziamento.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al **minimo** stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, di età superiore ai sedici anni che ne facciano domanda (fa eccezione il socio Onorario) e **gli enti** del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Le altre associazioni devono essere rappresentate da un loro membro, il cui incarico può essere annualmente rinnovabile ed al quale è consentito partecipare alle votazioni con un solo voto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e **discriminazioni** di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di **trasferimento**, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soci possono essere :

Soci fondatori:

coloro che hanno fondato e sottoscritto l'atto associativo costitutivo;

Soci ordinari:

tutti coloro che non sono soci fondatori;

Soci Onorari:

coloro che, pur non avendo fatto domanda d'Associazione, vengono proposti, come Soci, per particolari meriti relativi al loro indiscusso valore culturale e alla loro notorietà, dai soci stessi; i nominativi verranno vagliati dall'organo di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Soci. L'appartenenza all'Associazione decorre dalla accettazione da parte del proposto socio-onorario.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e professione;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'indicazione delle eventuali altre associazioni culturali alle quali il richiedente sia iscritto;
- la firma di presentazione da parte di almeno due soci ordinari, iscritti da almeno due anni, e da un socio fondatore o da due soci fondatori.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata entro 60 giorni, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che, sull'istanza, si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte. Quest'ultima, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, dimissioni e morosità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può venire escluso mediante delibera dell'Assemblea con voto segreto e dopo che questa abbia ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato e non comporta alcun onere per il socio dimissionario.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

L'Organo di amministrazione, entro il mese di dicembre di ogni anno, determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo e ne dà adeguata comunicazione.

Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo. I soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro il 30 maggio di ogni anno.

L'Organo di amministrazione, nella prima riunione successiva al 30 aprile, dichiara decaduti dalla qualità di soci coloro che non abbiano provveduto al versamento entro il termine stabilito.

I soci dichiarati decaduti, per essere riammessi all'Associazione, devono presentare apposita domanda che, se accolta dall'organo di amministrazione, consente l'esercizio dei diritti associativi a partire dall'anno successivo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Il Consiglio di Presidenza.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. L'esercizio del diritto di voto viene riconosciuto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori. Tale diritto può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione. Ciascun

associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea a mezzo posta, fax o e-mail.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da almeno 2/3 dei membri dell'Organo di amministrazione. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulle altre funzioni attribuite dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

La Presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta di regola dal Presidente dell'Associazione, salvo diversa delibera dell'assemblea stessa e, in caso di impedimento del Presidente, dal vicepresidente e, in ultima ipotesi, dal membro più anziano dell'Organo di amministrazione.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica

- dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determina e riscuote le quote associative;
- cura la corretta tenuta dei rendiconti economico-finanziari e predispone, tramite il Tesoriere, il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria.
- Inoltre, su proposta del Presidente, può individuare e nominare, tra i soci, i "Membri Collaboratori" preposti a supportare l'Organo di amministrazione nello svolgimento di attività, nonché ad essere propositivi nella programmazione delle stesse.

Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Organo di amministrazione né ai Membri Collaboratori.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. Il numero dei membri dell'Organo di amministrazione è deciso dall'Assemblea e non può essere superiore al 20% del numero dei soci.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Vicepresidente ed il Past President, quest'ultimo se presente, fanno parte dell'Organo di amministrazione di diritto, oltre ai membri eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vicepresidente, del Past President o del membro più anziano. Esso può essere richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione nomina fra i suoi membri il Tesoriere.

In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive di un membro del Consiglio stesso e/o per motivi non ritenuti giustificativi da almeno i due terzi dell'Organo di amministrazione, esso verrà considerato decaduto dall'incarico e sostituito.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza, attribuito agli amministratori, è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente, Vicepresidente e Presidente Onorario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - anche nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti necessari alla carica ricoperta.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente può, per motivi personali, dare le dimissioni dall'incarico, motivandole. L'effetto avrà decorrenza dopo trenta giorni dall'accettazione da parte dell'Organo di amministrazione. In questo caso assumerà, provvisoriamente, la carica il Vicepresidente e si farà carico di indire, entro un massimo di sessanta giorni, l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente con le modalità di rito. Il Presidente dimissionario potrà restare in carica come Past President o scegliere di non assumere tale incarico lasciando le funzioni al Past President in carica durante il suo mandato o lasciare il posto vacante. La carica di Past President verrà automaticamente reintegrata nel caso di elezione di un nuovo Presidente diverso da quello precedente.

Il nuovo Presidente provvederà alla rielezione del Vice presidente.

Il Presidente uscente resterà a far parte del Consiglio di Presidenza per altri tre anni, in veste di Past President, fino alla elezione del successivo, nel caso non venga rieletto Presidente. In caso di rielezione la carica di Past President resta all'ultimo incaricato.

L'incarico di Past President può, in casi particolari, non essere assegnato.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Le candidature per la carica di Presidente dell'Associazione devono essere presentate, per iscritto, all'Organo di amministrazione almeno 5 giorni prima dell'Assemblea dei Soci. Nel caso in cui non vi siano candidature presentate, come prescritto, il Presidente può essere eletto tra i soci presenti all'assemblea che siano iscritti da almeno tre anni.

Le candidature per la carica di Membro dell'Organo di amministrazione possono essere presentate nel corso dell'Assemblea; prima della votazione il Presidente comunica i nomi dei candidati.

Presidente

L'elezione del Presidente e degli altri membri dell'Organo di amministrazione avviene, in via ordinaria, nella medesima Assemblea, ma con votazioni separate, a scrutinio segreto.

Per l'elezione del Presidente l'elettore può indicare un solo nominativo.

Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci dell'Associazione con diritto di voto. In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Tale operazione verrà durante la stessa Assemblea.

Per l'elezione degli altri membri dell'Organo di amministrazione, l'elettore può indicare un numero massimo di candidati pari a 1/3 dei posti da ricoprire.

Vice Presidente

L'elezione del Vice Presidente viene fatta, su segnalazione del Presidente, dall'Organo di amministrazione durante la prima seduta valida dopo l'elezione del rinnovo delle cariche e necessita del parere favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio-stesso.

Presidente Onorario

L'Organo di amministrazione può proporre all'Assemblea dei Soci la ratificazione di un Presidente Onorario che viene da questa convalidata con la maggioranza relativa dei soci presente aventi diritto di voto.

Come Presidente Onorario possono essere proposte persone che, per particolari meriti, diano lustro all'associazione o che sostengano finanziariamente le attività dell'Associazione stessa.

Può essere proposto ed accettato più di un Presidente Onorario, anche in momenti diversi.

La carica di Presidente Onorario è esclusivamente onorifica, non dà adito a compensi di alcun genere, neppure come rimborsi spese.

Il/i presidente/i onorario/i può/possono essere, a discrezione del Presidente, interpellati per pareri inerenti le attività dell'Associazione.

ART. 10 (Il Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza è formato da: Presidente, Vice Presidente e Past President. Il Vice Presidente ed il Past President hanno, per il Presidente, funzione consultiva.

Ogni membro dell'Organo di amministrazione può proporre una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente: la mozione di sfiducia che abbia ottenuto il voto favorevole di 2/3 dell'Organo di amministrazione, escluso il Presidente, deve essere sottoposta al voto dell'assemblea dei soci, appositamente convocata ed essere approvata a maggioranza (50%+1) dagli aventi diritto al voto al momento presenti.

Se la mozione di sfiducia è accolta, il Vice Presidente assumerà subito provvisoriamente, subito la carica di Presidente ed organizzerà, entro il termine massimo di sessanta giorni, le votazioni per il nuovo Presidente; il Vice Presidente verrà rieletto con le modalità di rito. Il Past President, nel caso vi sia, mantiene l'incarico fino a nuove elezioni, non causate da motivi di sfiducia. Se la mozione è respinta dall'assemblea, il Presidente rimane in carica mentre si dà luogo a nuova elezione degli altri membri dell'Organo di amministrazione.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 Euro;
- b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.): 220.000 Euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'Organo di controllo eserciterà, quindi, il controllo contabile solo fino al momento in cui non ricorreranno tali requisiti. Al superamento di tali limiti l'associazione dovrà nominare o un Revisore legale dei conti o un Collegio di Revisori iscritti nell'apposito registro.

In caso di controllo da parte di un Collegio di Revisori, questo sarà costituito da due membri, eletti dalla Assemblea dei Soci ogni tre anni, all'atto delle elezioni per il rinnovo delle cariche associative. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sussiste l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, anche attraverso le attività stesse dell'associazione da svolgere negli anni successivi.

ART. 15 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, previa delibera dell'Assemblea, può svolgere, nel rispetto degli adempimenti fiscali, anche attività di carattere commerciale purché riferibili al conseguimento degli scopi associativi e seguendo le norme che regolano tali attività all'interno delle associazioni.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- i libri contabili, necessari per il regime fiscali adottato, a cura del socio o dei soci incaricati alla tenuta contabile.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali avranno diritto ad esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta all'Organo di amministrazione. Questi potranno visualizzare i libri sociali, presso la sede dell'Associazione, nei giorni e negli orari loro comunicati dall'Organo di amministrazione. Potranno anche avere copia delle delibere adottate facendone richiesta al Presidente che provvederà a rilasciarne copia entro 7 giorni dalla richiesta.

ART. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

ART. 19 **(Lavoratori ed incarichi esterni)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

E' data facoltà di affidare incarichi a persone non facenti parte dell'Associazione per la progettazione ed il coordinamento di progetti allorché questi si identifichino nelle stesse particolari doti organizzative e di competenza dell'argomento specifico. Le persone incaricate lavoreranno sotto il controllo di un membro interno all'Associazione. I membri esterni potranno essere remunerati e gli eventuali emolumenti devono essere previsti nel costo del progetto.

ART. 20 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo viene devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **(Regolamento Interno)**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con **"Regolamento Interno"** da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci con almeno un terzo di voti favorevoli degli aventi diritto al voto al momento dell'Assemblea stessa.

ART. 22 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione culturale il Maestrale in data 25/06/2022.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
il maestrale
Il Presidente

